

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Decreto n. 1152 del 8/6/2021

OGGETTO: ME_17741_Itala - Appalto per l'affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente all'intervento di "Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico c/da Quartarello" - Codice ReNDiS 19IR615/G1 - CUP J19D16005130001 - CIG 79626613BA.

Decreto di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 1884 del 20 ottobre 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 563/2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto il Decreto Commissariale n. 1884 del 20 ottobre 2020, con cui l'intervento in oggetto è stato aggiudicato al R.T.P. Artec Associati S.R.L. (mandataria) - Hypro S.R.L. (mandante) - Geol. Fabio Nicita (mandante);

Visto il contratto di appalto n. rep. 563/2021 stipulato in data 13 aprile 2021;

Vista la nota prot. 1697/2021 con la quale Questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 1884 del 20 ottobre 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 563/2021, in ragione del fatto che il legale rappresentante, amministratore, socio e direttore tecnico della capogruppo ARTEC Associati s.r.l., Ing. Massimo Brocato, è risultato destinatario di misura cautelare interdittiva, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, recante "divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di concludere con essa appalti" per il periodo di un anno;

Considerato che l'avvio del procedimento è stato determinato in ragione del fatto che le misure cautelari ed interdittive disposte afferiscono ad indagini relative ad una irregolare gestione di alcuni appalti da realizzarsi presso il Comune di Falcone (ME) in concorso con pubblici amministratori, integrante il reato, tra gli altri, di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e che i fatti corruttivi addebitati all'Ing. Brocato involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a questa l'affidamento di pubbliche commesse;

Considerato che tali circostanze risultano idonee ad incidere sui requisiti di moralità dell'impresa capogruppo del R.T.P. affidatario del servizio in oggetto, in quanto la condotta di reato contestata ed i fatti in questione, corrispondenti a "gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione", incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della ARTEC Associati s.r.l., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto indice dell'esistenza di un sistema organizzato finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, in appalti aventi ad oggetto servizi nel campo dell'edilizia analoghi a quelli relativi all'appalto in oggetto;

Vista la nota ricevuta da Questo Ufficio in data 27 maggio 2021 con la quale ARTEC Associati s.r.l. si è

limitata a chiedere copia degli atti sulla scorta dei quali la Stazione appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento, nulla deducendo avverso le motivazioni esposte dall'Ufficio in tale comunicazione a giustificazione della volontà di procedere all'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 1884 del 20 ottobre 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 563/2021;

Considerato che con nota prot. n. 1884/2021 la Stazione appaltante, dopo aver preso atto della mancata formulazione di osservazioni da parte di Artec Associati s.r.l. in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, ha chiarito di non poter ostendere l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Patti e recante la misura cautelare interdittiva disposta nei confronti dell'Ing. Brocato, di cui, pertanto, la società non può non avere conoscenza;

Considerato altresì, che risulta del tutto irrilevante, alla luce della normativa di settore, la circostanza che l'Ing. Brocato si sarebbe dimesso dai ruoli ricoperti prima dell'emissione della misura cautelare, posto che i fatti corruttivi addebitati a questi, antecedenti rispetto alla data delle dimissioni, involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a detta società l'affidamento di pubbliche commesse;

Considerato ancora, che dal medesimo certificato camerale trasmesso da Artec Associati s.r.l. con nota del 27 maggio 2021 emerge come lo stesso Ing. Brocato mantenga l'incarico di Direttore tecnico della stessa società, nonché una quota del 50% del capitale sociale della ARTEC ENGINEERING FINANCIAL HOLDING S.R.L., socio unico di Artec Associati s.r.l., non potendosi, allora, ritenere che la capogruppo del RTP affidatario dell'appalto abbia assunto alcuna concreta misura di dissociazione nei confronti dell'Ing. Brocato, il quale, al contrario, continua a svolgere un ruolo all'interno della società, rilevante anche ai fini della determinazione della moralità professionale della stessa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che i fatti in questione incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità del RTP aggiudicatario in quanto è venuto meno il requisito della moralità professionale di uno dei componenti dello stesso, ed in particolare della capogruppo, posto che il concetto di "grave illecito professionale" ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245);

Considerato ancora, che secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto di misure espulsive dagli appalti pubblici siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura cautelare interdittiva;

Considerato infine, che nella fattispecie opera il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968);

Considerato dunque, che sono venuti meno, in capo alla ARTEC Associati s.r.l., capogruppo del R.T.P. aggiudicatario del servizio in oggetto, i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione e risoluzione del contratto)

Sono disposti, nei confronti del R.T.P. Artec Associati S.R.L. – Hypro S.R.L. – Geol. Fabio Nicita, l'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 1884 del 20 ottobre 2020 e la risoluzione del contratto di appalto n. rep. 563/2021 stipulato in data 13 aprile 2021, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla società capogruppo ARTEC Associati s.r.l.

Art. 3

(Altre disposizioni)

La Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata dal R.T.P. Artec Associati S.R.L. – Hypro S.R.L. – Geol. Fabio Nicita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà cura della Stazione appaltante redigere stato di consistenza dell'attività oggetto di contratto già svolta dal R.T.P. Artec Associati S.R.L. – Hypro S.R.L. – Geol. Fabio Nicita, al fine di poterne determinare l'entità e versare a quest'ultimo il relativo corrispettivo contrattuale.

Si fa salvo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali previste dal contratto di appalto.

Art. 4

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'impresa capogruppo ARTEC Associati s.r.l. (partita IVA n. 02961180839), con sede in Taormina, nella Via Francavilla n. 99, PEC: artec@mypec.eu

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

